

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga (<i>Esame e rinvio</i>)	242
Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	244

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	245
--	-----

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

C. 3541 Fedriga.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, nel ringraziare i deputati che hanno oggi voluto assicurare la presenza in Commissione, osserva che il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge in titolo prevede la sospensione del trattamento pensionistico spettante a qualunque titolo (pen-

sione sociale, di anzianità, di vecchiaia, e simili) alle persone sottoposte a misure cautelari restrittive della libertà personale per i reati di cui al codice penale (articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis e 422) ovvero reati di terrorismo, stragi e criminalità organizzata. Fa notare che l'erogazione della pensione sarebbe sospesa fino a conclusione dell'ultimo grado processuale, per essere ovviamente ripristinata in caso di assoluzione ovvero revocata, come previsto dal successivo comma 2, in caso di condanna definitiva con sentenza passata in giudicato.

Rileva che, ai sensi del comma 3, si dispone l'efficacia retroattiva delle richiamate disposizioni, nel senso che esse trovano applicazione anche per coloro che alla data di entrata in vigore della legge già percepiscono una pensione di vecchiaia o di anzianità, o una pensione sociale o assegno sociale, per i quali il trattamento pensionistico sarà sospeso ovvero revocato, a seconda che al momento dell'entrata in vigore della legge si trovino nella condizione di imputati in qualche grado processuale o di condannati con sentenza

definitiva. Segnala che l'articolo 2, invece, interviene sui trattamenti di reversibilità spettanti ai familiari superstiti di terroristi o mafiosi, prevedendone la revoca, se già percettori, o comunque il diritto a beneficiarne in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per concorso nel reato ai sensi dell'articolo 110 del codice penale ovvero per il reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del codice penale.

Osserva che, come sottolineato anche nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, l'intento non è quello di disattendere il principio – che definisce « sacrosanto » – per cui le colpe dei padri non debbano ricadere sui figli, bensì di sanzionare questi figli (intendendo il termine in senso lato, come sinonimo di familiare), laddove risultino complici o conniventi nell'attività criminosa dei loro genitori. Nel ricordare che, oltre all'adesione dei gruppi di maggioranza, si sono registrate posizioni di condivisione provenienti da autorevoli esponenti dell'opposizione, auspica che sul provvedimento in esame possa crearsi un'ampia convergenza, considerata l'importanza della materia su cui esso interviene.

Nel far presente, poi, l'esigenza di chiarire taluni aspetti di merito del provvedimento, adeguatamente posti in risalto anche dalla documentazione prodotta dagli uffici, si riserva di valutare eventuali interventi correttivi che siano in grado di scongiurare, ad esempio, l'ipotesi che i familiari di un latitante possano riscuotere per conto di esso il trattamento pensionistico. In ogni caso, ritiene positiva l'impostazione complessiva del provvedimento, che non deve considerarsi in alcun modo « blindato », riconoscendo l'opportunità di superare – nel seguito dell'esame – i possibili elementi di criticità legati anche a profili di natura costituzionale. Auspica, pertanto, un dibattito costruttivo da parte della Commissione, nella speranza di poter convergere in modo unanime su un testo da portare all'attenzione dell'Assemblea.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel riservarsi di valutare nel dettaglio i contenuti di merito del provvedimento in esame, anche

con l'ausilio della documentazione prodotta dagli uffici, desidera sin d'ora far rilevare l'esigenza di verificare con cura taluni profili di dubbia costituzionalità, prestando, in particolare, una certa attenzione agli elementi di distinzione tra le prestazioni assistenziali dello Stato e i diritti connessi a trattamenti assicurativi sorti a seguito del versamento dei contributi previdenziali, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 38 della Costituzione. Osserva, peraltro, che l'atteggiamento di condivisione di presunti autorevoli esponenti dell'opposizione non possa valere di per sé a certificare in modo assoluto la reale efficacia e adeguatezza del testo in esame.

Amalia SCHIRRU (PD), pur riservandosi di approfondire il contenuto della proposta di legge in esame, intende da subito far notare che, da una prima lettura, il testo sembrerebbe suscettibile di forti rilievi critici, anche sotto il profilo costituzionale, che richiederebbero un'attenta riflessione. Fa presente che l'intervento normativo in oggetto rischia soprattutto di ledere i diritti sociali dei familiari del soggetto condannato per reati di terrorismo o di criminalità organizzata, anche qualora essi non siano stati in alcun modo coinvolti nelle richiamate attività illecite. In proposito, osserva che, a differenza di un'altra proposta di legge, attualmente in stato di relazione per l'Assemblea, tesa a negare il trattamento previdenziale al coniuge che, per comprovata responsabilità penale (quindi personale), sia stato condannato per uxoricidio, nel caso di specie non si può rinvenire un nesso altrettanto diretto e personale da giustificare una tale sanzione nei confronti dei familiari. Osserva, inoltre, che il fatto di privare il detenuto e la sua famiglia di un sostegno economico fondamentale potrebbe determinare pesanti ricadute in termini di costi per l'amministrazione penitenziaria.

Prospetta, pertanto, ai presentatori di ritirare la proposta di legge in titolo, non esistendo, a suo avviso, alcun margine di

miglioramento del testo, sia sul piano del merito sia su quello del rispetto della stessa Costituzione.

Teresio DELFINO (UdC) dichiara che il suo gruppo è disponibile ad un lavoro di merito sul provvedimento in esame, anche attraverso la predisposizione di apposite proposte emendative, a condizione, tuttavia, che il confronto in Commissione sul testo assuma come propri confini naturali ed invalicabili i principi fondamentali della Costituzione, rispetto ai quali non sarebbe ammissibile alcuna deroga.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, in relazione a talune considerazioni svolte dai deputati intervenuti, fa notare che, secondo l'indirizzo della stessa giurisprudenza costituzionale, non può considerarsi esclusa in via assoluta la possibilità di misure a carico di trattamenti economici traenti titolo da un rapporto di lavoro, laddove non si faccia riferimento puramente e semplicemente all'entità della pena detentiva inflitta, ma — come nel caso del provvedimento in esame — alla tipologia del reato. Ritene, pertanto, che vi siano sufficienti margini di intervento per poter modificare positivamente il testo e renderlo ancor più coerente con la stessa Costituzione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto della delicatezza della materia trattata, ritiene che nel prosieguo dell'esame si possano acquisire idonei elementi di approfondimento e valutazione, diretti a porre la Commissione nelle condizioni di affrontare adeguatamente il merito del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero.

C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 7 luglio 2010.

Lucia CODURELLI (PD), nel ringraziare il relatore per l'ampia ed articolata relazione svolta nella precedente seduta, osserva che i provvedimenti in esame mirano a fornire una risposta alle esigenze dei lavoratori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di cultura all'estero, attraverso il riconoscimento dell'esperienza da essi maturata nel corso degli anni. Si tratta, a suo avviso, di porre fine ad una incongruenza normativa, che ha determinato una forma di discriminazione tra i lavoratori con contratto regolato dalla legge locale e quelli con contratto regolato dalla legge italiana. Osserva, in proposito, che la situazione della categoria del personale a contratto regolato dalla legge italiana risulta gravemente pregiudicata, anche considerato che la posizione di tali soggetti, nell'ambito delle procedure concorsuali, viene equiparata a quella dei candidati esterni, senza alcun riconoscimento del lungo periodo già svolto al servizio delle amministrazioni in questione.

Propone, pertanto, che alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la prevista sospensione estiva, si valuti l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali dei competenti rappresentanti sindacali all'estero, al fine di acquisire gli elementi istruttori necessari ad assumere una decisione ponderata sull'argomento. In attesa di svolgere tali necessari approfondimenti di merito, mediante lo svolgimento di un'adeguata attività conoscitiva e la successiva acquisizione dell'orientamento del Governo, fa presente che sono comunque già intercorsi, tra i gruppi, anche appositi contatti informali in vista dell'elaborazione di un testo condiviso, che auspica possa costituire una base solida su cui fondare il prosieguo del dibattito.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, conviene con l'esigenza di acquisire ulte-

riori elementi di conoscenza, sia attraverso una proficua interlocuzione con i rappresentanti del dicastero competente sia mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali con gli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati, anche al fine di determinare con maggiore precisione la reale dimensione della platea dei potenziali beneficiari. Si dichiara, pertanto, disponibile a determinare lungo tali linee di indirizzo il seguito dell'esame del provvedimento, che avrà luogo presumibilmente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la prevista sospensione per il periodo estivo.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'esigenza emersa dal dibattito di svolgere ulteriori approfondimenti sulla materia, osserva che l'opportunità di svolgere un'adeguata istruttoria sul provvedimento in esame, mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali (in ordine al quale non sembrano sin d'ora esservi preclusioni), potrà essere valutata in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito della quale si potranno più in generale prendere in considerazione le complessive modalità di prosecuzione dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Amalia SCHIRRU (PD) chiede alla presidenza di considerare la possibilità di un maggiore approfondimento preliminare del provvedimento in titolo, sino alla prossima settimana, attesa l'esigenza di svolgere ulteriori riflessioni di merito sull'argomento. Segnala, infatti, che occorre soprattutto verificare – anche alla luce delle sollecitazioni che provengono dalle categorie interessate – quanto lo schema di decreto in esame possa impattare sul contenuto delle numerose proposte di legge abbinate, all'esame della Commissione, che dispongono un riordino complessivo del Corpo di polizia penitenziaria e che potrebbero essere riprese nell'ambito del dibattito sul provvedimento in titolo, al fine di fornire utili elementi di integrazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica doveroso ricordare che il contenuto delle proposte di legge appena richiamate risulta in parte divergente e di carattere più ampio rispetto a quello del provvedimento in esame, che è frutto di una specifica delega conferita al Governo con una legge di ratifica di un accordo internazionale, la quale limita l'intervento ai soli ruoli tecnici del Corpo. Conviene, tuttavia, sull'opportunità di differire il seguito dell'esame alla prossima settimana, anche considerato che, prima che la Commissione assuma qualsiasi determinazione in materia, appare necessario acquisire l'orientamento del Governo – il cui rappresentante risulta oggi impossibilitato ad intervenire nel dibattito, in quanto impegnato in un'altra sede parlamentare – su un argomento che rientra nell'ambito della delega legislativa ad esso conferita.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.